

Memoria difensiva del governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio

Presentata alla Procura della Repubblica di Roma, 10 ottobre 2005

Dedicherò - nell'ambito di questa memoria - una specifica analisi alle singole contestazioni "tecniche" sulle quali si articola il capo di imputazione; mi preme però, prima ancora di scendere nel dettaglio, chiarire, sotto un profilo più generale, le ragioni per le quali, ai primi del mese di luglio di quest'anno, pur avendo ben presente l'intervenuta apertura di indagini giudiziarie a carico del Dott. Gianpiero Fiorani e (da parte della Procura di Roma) anche del Direttore Centrale della Vigilanza della Banca d'Italia, Dott. Francesco M. Frasca, ho ritenuto mio dovere istituzionale concedere, in data 11.7.2005, l'autorizzazione richiesta dalla BPI ad acquisire una partecipazione superiore al 50% della Banca Antoniana Popolare Veneta, autorizzazione, peraltro, corredata da un serie di rigide prescrizioni.

PREMESSE GENERALI:

1. Devo innanzitutto premettere che sin dalle richieste avanzate dalla BPL, ora BPI, nel febbraio e nell'aprile 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione a superare le soglie di partecipazione del 15% e del 20% (sino al limite del 29,9%) la Banca d'Italia, attraverso la propria struttura di vigilanza, ha attuato uno strettissimo monitoraggio sulle iniziative di patrimonializzazione messe in atto da BPI in vista di quelle operazioni. Di questo puntuale ed accurato controllo costituisce testimonianza il nutrito carteggio - inframmezzato peraltro, quando necessario, da confronti de visu tra funzionari della vigilanza e funzionari della BPI - intercorso fra la Banca d'Italia e la Banca richiedente fra il 3 febbraio 2005 (data della prima richiesta di BPI) e la fine di aprile del 2005.

2. E' peraltro solo in data 22 aprile 2005 che BPL ha presentato alla Banca d'Italia l'informativa preventiva con la quale comunicava l'intenzione di proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca l'acquisizione del controllo della BPAV (Banca Antoniana Popolare Veneta) mediante un'offerta pubblica di scambio.

L'informativa - corredata da piano industriale di notevole interesse - è stata trasmessa ai competenti servizi VEC (Vigilanza sugli Enti Creditizi) e CNAG (Concorrenza Normativa e Affari Generali), che l'hanno esaminata approfonditamente, sia sotto il profilo "strategico", sia sotto il profilo della sostenibilità patrimoniale dell'operazione, riassumendo le loro valutazioni in un appunto datato 28 aprile 2005, a firma dei responsabili dei servizi (Dott. Clemente per il Servizio VEC e Dott. Castaldi per il Servizio CNAG). Tale appunto è stato immediatamente sottoposto alla mia attenzione.

E' agevole constatare, leggendo il documento appena citato, il giudizio ampiamente favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi sul progetto di acquisizione presentato da BPL. Quanto infatti al "piano industriale" si legge nell'appunto sopra richiamato che "il progetto sottoposto dalla Lodi - di grande impegno e di non facile realizzazione - presenta sotto il profilo industriale aspetti di rilevante interesse. L'integrazione delle reti appare il punto di forza dell'iniziativa; la presenza territoriale, sia pure diffusa in tutta la penisola, sarebbe in gran parte incentrata in regioni economicamente sviluppate" "Si aggiunge che "di sicuro rilievo appaiono inoltre le economie conseguibili attraverso le razionalizzazioni e l'estensione della base produttiva per le società prodotte". Si dà atto altresì che "Nel passato la Popolare di Lodi ha dimostrato di saper gestire con efficacia processi di concentrazione aziendale, anche rilevanti. Nell'ultimo anno, beneficiando di un periodo di consolidamento dopo l'intensa crescita dimensionale degli anni passati, la situazione aziendale del gruppo ha registrato miglioramenti, segnatamente nella redditività e nell'assetto organizzativo. Anche la situazione dell'Antonveneta appare in progresso dopo l'opera di ristrutturazione avviata a seguito delle rilevanti perdite del comparto creditizio registrate nel 2003; la redditività è in costante crescita; la rischiosità del credito resta elevata (a fine 2004 le partite anomale del gruppo sono pari al 10,6% degli impieghi), ma sembra essere stata riportata sotto controllo.

Nel complesso - continua l'appunto citato - la BPL appare in grado di condurre in porto il processo di integrazione organizzativa con il gruppo padovano, a condizione che la quota azionaria nel capitale della banca padovana sia tale da garantire la capacità di gestione e di razionalizzazione degli assetti strutturali.

Anche sul piano delle possibili sinergie derivanti dall'acquisizione, il giudizio espresso nell'appunto - pur sottolineandosi la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione - resta largamente positivo: "tuttavia, anche ipotizzando che la Lodi consegua appena la metà delle sinergie previste, il ritorno del capitale investito a regime sarebbe superiore al 5 per cento, risultato comunque non trascurabile. Ove venissero conseguiti integralmente i vantaggi economici stimati, la redditività dell'investimento sarebbe circa del 7 per cento". Si tratta di osservazioni, dunque, tutte largamente positive: si afferma, infatti, che BPI ha struttura e mezzi adeguati per l'operazione e che essa vanta al suo attivo operazioni analoghe. Nessun richiamo alla mia attenzione viene fatto circa i risultati di precedenti ispezioni, avvenute nel 2001 o in anni successivi, e, comunque, essi sono evidentemente assorbiti nella valutazione positiva del 28 aprile.

3. Mi si permetta qui un inciso, prima di passare ad esaminare l'aspetto relativo ai profili patrimoniali dell'operazione. Il c.d. "piano industriale" rappresenta un elemento di primaria e decisiva importanza nelle valutazioni che gli Uffici sono tenuti ad esprimere circa la richiesta di autorizzazione all'OPA.

E' primario interesse della Banca d'Italia - nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza sull'efficienza (anche in termini di concorrenza) del sistema bancario interno - conoscere approfonditamente le strategie industriali dei soggetti che progettano operazioni di acquisizione, onde poterne valutare al meglio l'impatto sugli equilibri e sullo sviluppo del sistema. Ciò tanto più nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla presenza di due competitori concorrenti, entrambi interessati all'acquisizione del controllo di BPAV, ma mossi da interessi industriali del tutto differenti.

In proposito, tengo a precisare che le riserve (e le contestuali richieste di chiarimento) formulate dalla Banca d'Italia in merito al progetto industriale elaborato da ABN AMRO, a corredo della propria richiesta di autorizzazione all'OPA, nulla hanno a che vedere con una mia pretesa aspirazione alla tutela della "italianità del sistema" (da cui deriverebbero inaccettabili discriminazioni basate sulla nazionalità dei richiedenti), ma rispecchiano alcune obiettive carenze del progetto industriale di ABN - solo parzialmente colmate con le precisazioni ed integrazioni successivamente inviate alla Banca d'Italia - soprattutto se rapportate alle già descritte caratteristiche del piano industriale presentato da BPL.

Mentre infatti il piano elaborato da quest'ultima Banca comportava la creazione di un nuovo gruppo bancario - destinato ad inserirsi fra i primi del paese, con effetti positivi innegabili sullo sviluppo del sistema e della concorrenza - capace di sfruttare le sinergie di tutto rilievo esistenti fra BPL e BPAV e teso a promuovere in particolare le iniziative imprenditoriali nel nord-est, il progetto di ABN AMRO si muove sul terreno dell'acquisizione e dell'assorbimento della struttura aziendale di BPAV in quella più ampia della banca acquirente, al dichiarato fine di potenziare l'attività creditizia di BPAV soprattutto nei settori tradizionali della clientela privata e retail, senza peraltro una specifica attenzione alle potenzialità della banca e ai possibili collegamenti con il tessuto produttivo in cui tradizionalmente si inserisce l'attività di BPAV.

Anche questo è un elemento di cui necessariamente ho dovuto tener conto - preciserò più avanti sotto quale aspetto - nel momento in cui ho deciso sulla richiesta di autorizzazione all'OPA presentata dalla BPL.

4. Torniamo comunque, esaurita questa breve digressione, ai profili patrimoniali dell'operazione così come vengono descritti e valutati nel già citato appunto VEC e CNAG del 28.4.2005.

Ebbene, sarà agevole constatare che, anche su questo secondo versante, la situazione del richiedente viene rappresentata in quell'appunto, in termini di sostanziale fattibilità

E' vero che i Responsabili dei Servizi sottolineano che "la situazione patrimoniale necessiterebbe di particolare attenzione" - il che, del resto, è ovvio con riferimento ad un'operazione di grande impegno come quella progettata da BPL - ma sono gli stessi firmatari dell'appunto ad aggiungere, immediatamente dopo, che adeguati interventi di patrimonializzazione (peraltro "già" annunciati" dalla BPL all'Organo di Vigilanza) consentirebbero la realizzazione del progetto, senza compromettere i ratios prudenziali. Il giudizio sintetico formulato dai Responsabili dei Servizi e', ancora una volta, del tutto eloquente sul piano dell'interesse del piano industriale e della fattibilità patrimoniale dell'operazione: "In definitiva si ritiene che il progetto di acquisizione del controllo dell'Antonveneta da parte della Lodi, che porterebbe alla costituzione di un gruppo di assoluto rilievo nazionale, possa essere considerato, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, compatibile con la sana e prudente gestione".

Naturalmente, nell'appunto, vengono anche immediatamente tracciate le linee degli approfondimenti necessari ai fini dell'istruttoria interna (tra i quali sono comprese richieste di ulteriori ragguagli, da fornire in sede di progetto definitivo, anche in merito alla situazione patrimoniale del gruppo e alle iniziative pianificate per garantire il rispetto dei ratios). Non vi è dubbio, peraltro, che alla data del 28.4.2005 il progetto di acquisizione di Antonveneta, mediante il lancio di un Offerta Pubblica di Scambio, mi viene presentato in termini positivi - senza indicazione di particolari riserve - tanto è vero che è riscontrabile, in calce all'appunto, la mia approvazione ("sta bene"), con la quale autorizzo l'avvio degli accertamenti istruttori, secondo le linee di approfondimento indicate dai firmatari dell'appunto stesso.

5. Sarà altresì agevole notare che nell'appunto del 28.4. non viene segnalato alcun profilo problematico (o di rischio) collegato alle notizie, risalenti a circa due mesi prima, in merito all'acquisto, da parte di alcuni soggetti che risultavano essere finanziariamente esposti con BPL, di pacchetti azionari di BPAV. Tornerò su questo punto nella parte più analitica della presente memoria, ma vale ricordare in proposito che tali notizie avevano costituito oggetto di uno specifico incontro, avvenuto in data 23.2.2005, fra funzionari della Vigilanza della Banca d'Italia e funzionari Consob. I contenuti di quella riunione sono stati trasfusi in un appunto datato 31.3.2005, a firma del Dott. Clemente (Servizio VEC) e del Dott. Castaldi (Servizio CNAG), nel quale si legge che "Gli esponenti della Consob hanno fatto presente di aver avviato uno specifico monitoraggio all'indomani della formale disdetta del patto di sindacato della banca avvenuta il 23 dicembre scorso. E' stato inoltre reso noto che l'ABN-Amro ha inoltrato alla

Consob un esposto concernente rischi di insider trading, violazioni del patto di sindacato di Antonveneta (ancora formalmente in vigore fino al 15 aprile p.v.) da parte dei soci veneti, nonché l'esistenza di un'azione concertata tra la Lodi e gli altri soci tale da poter configurare un obbligo di OPA.

La Consob, nel precisare che verranno condotti i necessari approfondimenti, anche su eventuali anomalie nell'operatività in contratti derivati su azioni Antonveneta, ritiene che i fatti denunciati siano difficilmente dimostrabili. Dalle informazioni acquisite a seguito della richiesta di chiarimenti, risulta che la popolare lodigiana avrebbe acquistato azioni dell'Antonveneta per conto di 19 soggetti terzi, per una percentuale complessiva oscillante intorno al 15% del capitale. Non si hanno peraltro elementi concreti per stabilire un collegamento tra tali acquisti e quelli facenti capo alla Lodi.

A quell'incontro aveva peraltro fatto seguito una lettera indirizzata alla Banca d'Italia, in data 8.3.2005, nella quale la Consob comunicava di aver avviato gli accertamenti di competenza sulle segnalate operazioni, riservandosi di comunicare alla nostra struttura gli esiti di tali verifiche.

Tale riserva non è stata sciolta. Solo con il provvedimento CONSOB del 10 maggio 2005, la Banca d'Italia è stata portata a conoscenza dell'intervenuta stipulazione di un "patto occulto" fra BPL ed una serie di soggetti detentori di quote azionarie di BPAV.

6. Da questo momento in poi, credo sia assolutamente fondamentale non confondere il piano dei comportamenti degli amministratori della Lodi, come accertati da CONSOB, e, in particolare, dell'Amministratore delegato, Dott. Gianpiero Fiorani (e delle sanzioni adottate a seguito di tali comportamenti), e il piano dell'istruttoria interna relativa alla richiesta di ammissione all'OPA.

Intendo qui innanzitutto precisare che, a seguito di quanto avvenuto nel corso dell'Assemblea BPAV del 30.4 e dell'emissione del citato provvedimento CONSOB in data 10.5.2005, la Banca d'Italia ha immediatamente concentrato la propria attenzione sulle irregolarità emerse a carico degli amministratori della Lodi (e in particolare del Dott. Gianpiero Fiorani) ed ha tempestivamente attivato tutte le procedure sanzionatorie previste dalla normativa di riferimento.

In proposito, mi preme sottolineare che - dal punto di vista della normativa finanziaria (e in particolare del T.U.F.) - la "sanzione" specifica prevista per l'ipotesi dell'acquisizione (anche mediante stipulazione di un patto occulto) di una partecipazione superiore alla soglia del 30% è costituita dall'obbligo (previsto dall'art. 106, comma 1, T.U.F.) di "promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105." Su questo specifico punto, ritengo perfettamente condivisibile quanto affermato nel parere a firma del Prof. Agostino Gambino e del Prof. Massimo Luciani, nel quale si afferma che "il

lancio di un'offerta totalitaria successiva costituisce un rimedio ex post che il legislatore impone allo scalatore di una società quotata al fine di garantire a tutti i partecipanti al capitale della società scalata di beneficiare del premio di controllo, anche se in misura non identica a quella pagata dallo stesso scalatore, in quanto la legge attua un bilanciamento tra il prezzo di mercato e quello più alto pagato nell'ultimo anno dallo scalatore (art. 106, comma 2, T.U.F.).

L'imposizione del lancio di un'offerta obbligatoria - nel caso specifico certamente molto più onerosa dell'OPS originariamente programmata da BPL - rappresenta quindi (è ancora una volta il parere Gambino/Luciani ad affermarlo) una "regola di ordine pubblico posta a presidio del mercato azionario, cioè della indefinita pluralità di soggetti partecipanti in posizione di minoranza al capitale di una società quotata soggetta a ricambio del controllo, tanto che recentissimamente la giurisprudenza ha condannato al risarcimento del danno il soggetto inadempiente all'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria (Trib. Milano, 26 maggio 2005, inedita, nel caso Fondiaria-Sai)."

Poiché, peraltro, dalla stipulazione del patto occulto, emergevano ulteriori profili di responsabilità a carico degli amministratori della BPL, collegati, in particolare, alla violazione dell'art. 20, comma 2, T.U.B., per mancata comunicazione del patto alla Banca d'Italia; dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 53, comma 1, lett. c), T.U.B., per aver acquistato direttamente o indirettamente, in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia, sia partecipazioni rilevanti, sia il controllo nel capitale della BPAV; dell'art. 53, comma 1, lett. d), T.U.B., per irregolarità nella gestione del credito, specie con riguardo all'istruttoria propedeutica all'erogazione di finanziamenti di rilevante ammontare, la Banca d'Italia ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori (curati, in particolare, dal "Gruppo consultivo per l'esame delle irregolarità" a partire dal 20.5.2005) ed ha poi formalmente avviato le relative procedure sanzionatorie, contestando ai soggetti responsabili le indicate violazioni con lettere del 9.6.2005.

Sotto un diverso ed ulteriore profilo sanzionatorio, la Banca d'Italia, ferma ogni altra iniziativa, aveva peraltro già comunicato ai soggetti aderenti al patto occulto, con lettera del 13.5.2005 (immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento della CONSOB), che il diritto di voto relativo alla partecipazione detenuta era sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.B. (in relazione alla integrata ipotesi di omessa comunicazione di cui all'art. 20 del T.U.B.). Mi preme sottolineare che tale provvedimento, adottato in via di urgenza, rappresenta un intervento di tutto rilievo a tutela del mercato e della sana e prudente gestione di BPAV. Ciò è tanto vero, che nel provvedimento cautelare adottato dal Giudice Designato del Tribunale Civile di Padova, a seguito dell'Assemblea di BPAV del 30.4.2005, la "sterilizzazione" del diritto di voto adottata dalla Banca di Italia in via di urgenza, rappresenta, insieme con l'accertamento CONSOB del 10.5.2005, elemento di forte e decisivo

convincimento per l'organo giudicante ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione della deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della BPAV".

"Devo infine segnalare, non ultima fra le iniziative adottate a seguito della scoperta dei comportamenti scorretti tenuti dagli amministratori della Lodi, che, in data 20.6.2005, la Banca d'Italia ha avviato accertamenti ispettivi di vigilanza sulla BPI, i cui esiti (ancora provvisori e parziali) sono oggetto di costante valutazione per la verifica di ulteriori eventuali profili di rilievo sanzionatorio. E' anche sulla scorta di ulteriori irregolarità emerse dall'attività ispettiva condotta dopo l'11.7.2005 che, con provvedimento in data 27.9.2005, ho comunicato alla BPI l'avvio del procedimento di "revoca sanzionatoria" dell'autorizzazione all'OPA concessa l'11.7.2005.

7. Vale la pena di aggiungere - e questo credo rappresenti un punto cruciale, anche ai fini della contestazione che mi si rivolge - che, in linea generale, l'autorizzazione all'OPA, da un lato, non equivale alla "consegna" della società "bersaglio" nelle mani del soggetto richiedente; dall'altro non esaurisce, né determina il venir meno dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia, sul mantenimento degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di autorizzazione e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori durante e dopo lo svolgimento dell'OPA, e indipendentemente dal suo risultato.

Sotto il primo profilo, infatti, l'autorizzazione all'OPA vale soltanto a consentire al soggetto richiedente di sottoporre all'esame del mercato la propria offerta economica e il proprio progetto industriale; il giudice ultimo è quindi il mercato (e ciò del resto è in linea con la ratio di fondo della normativa in tema di OPA).

L'autorizzazione della Banca d'Italia, in sostanza, rimuove solo un ostacolo alla celebrazione dell'OPA, ma non può di per sé decretarne il successo.

Sotto il secondo profilo, il permanere della funzione di vigilanza in capo a Banca d'Italia anche dopo la concessa autorizzazione, oltre a costituire un dato di fatto assolutamente scontato, si manifesta chiaramente, con riferimento al caso di specie, nello stesso tenore testuale dell'autorizzazione dell'11.7, che impone al soggetto richiedente una serie stringente di impegni e prescrizioni, vincolando esplicitamente la BPI a sottoporre all'attenzione della Banca d'Italia, per le necessarie valutazioni, gli atti e i contratti posti in essere al fine di soddisfarle. Queste considerazioni, del resto, si riallacciano al principio generale condiviso, oltre che dalla consulenza legale interna (che ha affrontato questo punto nel parere rilasciato il 30.6.2005), anche dalla Sentenza del T.A.R. Lazio, pronunciata il 19.7.2005, nel ricorso proposto da ABN AMRO per l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate a BPL in data 3.2 e 7.4.2005; principio in base al quale i mezzi patrimoniali necessari alla realizzazione di un'operazione di

acquisizione non devono necessariamente sussistere al momento del rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia, ma solo successivamente, all'atto degli acquisti effettivi di partecipazioni; ed è pertanto del tutto legittimo rilasciare autorizzazioni sulla base di progetti e programmi di acquisizione, eventualmente con prescrizioni ed obblighi imposti alla banca destinataria, con il conseguente potere/dovere della Vigilanza di verificare il loro puntuale adempimento. Un conto è insomma il giudizio sull'autorizzazione all'OPA; un conto è l'esercizio del potere di vigilanza anche dopo la concessa autorizzazione, che consente alla Banca d'Italia, non solo di vigilare sul rispetto, da parte degli amministratori in carica, delle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione, ma anche di intervenire (se necessario) sul piano sanzionatorio, con poteri assai incisivi, che possono giungere sino alla richiesta di allontanamento degli amministratori in carica e al commissariamento della banca".

8. Nel caso di specie, un dato emerge inconfutabilmente dalle note istruttorie formulate dai responsabili del Servizio VEC (Dott. Clemente) e del Servizio CNAG (Dott. Castaldi) in data 8.7.2005 e 11.7.2005: l'accertata sussistenza dei requisiti patrimoniali, non già in chiave meramente prospettica, ma sulla base di operazioni già documentate da parte di BPL, nel momento in cui le note sono state redatte (e quindi prima del rilascio dell'autorizzazione). Di ciò fanno fede inequivoci passaggi di quelle note istruttorie: si legge, ad esempio, nella nota dell'8.7. che gli ultimi interventi patrimoniali comunicati da BPL "consentirebbero sulla base delle informazioni fornite, di coprire anche l'intero importo della put concessa a Deutsche Bank. Ciò premesso, dall'istruttoria condotta dal nostro istituto emerge che le iniziative prospettate dalla BPI, ove realizzate, sarebbero idonee a garantire l'osservanza dei ratios patrimoniali minimi obbligatori a conclusione dell'OPAS/OPA".

Ancora più nette le considerazioni espresse nell'Appunto per il Direttore Centrale dell'11 luglio 2005, a firma del Capo di Divisione (Dott. Serata) e dal Capo del Servizio VEC (Dott. Clemente): "sulla base dei documenti forniti da BPI, non emergono elementi problematici sui contratti di cessione di minorities e sui relativi call agreement, quali ad esempio penali od oneri aggiuntivi per la banca lodigiana in caso di mancato esercizio dell'opzione, che potrebbero rendere economicamente inevitabile l'esercizio della call e dunque compromettere la commutabilità delle minorities a fini patrimoniali".

E ancora, poche righe più avanti, in merito alla sostenibilità sul piano patrimoniale dell'OPA/OPAS, si legge quanto segue: "Tenuto conto della documentazione fornita dalla BPI - con particolare riguardo alla compartecipazione degli altri pattisti all'OPA obbligatoria e all'accordo sottoscritto con Société Générale, Deutsche e Dresdner per il rilievo fino al 30% delle azioni Antonveneta acquisite in OPA per il successivo ricollocamento sul mercato - si conferma che le operazioni predisposte dalla BPI sono in

grado di assicurare la sostenibilità patrimoniale dell'OPA obbligatoria e della contestuale OPAS", aggiungendosi poi alcune riserve di carattere meramente prospettico.

In proposito non posso non sottolineare che le suddette inequivoche conclusioni circa il rispetto dei ratios prudenziali imposti dalla vigilanza costituivano per me, nell'imminenza della scadenza del termine perentorio per il rilascio dell'autorizzazione (13.7.2205), motivo di particolare conforto, essendo io, per giunta, pienamente consapevole dell'intensa e costante opera di controllo e di monitoraggio attuata dai Servizi di Vigilanza su ogni singola operazione di patrimonializzazione prospettata ed effettuata da BPL dopo la richiesta di autorizzazione. Io stesso avevo del resto sollecitato il Servizio di Vigilanza - in relazione ad ogni eventuale profilo di dubbio connesso alle operazioni delineate da BPL - a richiedere tutti i chiarimenti necessari, se del caso, anche convocando i funzionari della BPL incaricati delle valutazioni patrimoniali connesse all'operazione, e verificando direttamente e documentalmente - ove necessario in contraddittorio - i dati e le proiezioni".

E' da tener presente, in questo contesto, che, data l'intervenuta richiesta di OPA obbligatoria totalitaria a seguito della scoperta del patto occulto con i c.d. "concertisti", le indagini del Servizio di Vigilanza si erano estese a verificare anche le proiezioni più negative (ed improbabili) collegate all'andamento dell'OPA, quelle cioè comportanti l'acquisizione della totalità delle azioni di Antonveneta disponibili sul mercato. Anche su questo punto (cioè in relazione allo scenario più negativo ed improbabile che potesse in quel momento essere prospettato) le note istruttorie redatte sino all'11.7 concordano sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali, sulla base di proiezioni realizzate da BPL e verificate dalla Banca d'Italia.

9. Credo dovrebbe risultare ormai chiaro, sulla base delle suesposte considerazioni, perché, pur valutando attentamente i profili di dubbio evidenziatimi dai Servizi Interni, con riferimento, da un lato, alla "qualità" del soggetto richiedente, e dall'altro ad alcune ipotesi in merito all'evoluzione "prospettica" del patrimonio di BPL, non ho ritenuto si trattasse di elementi decisivi ed insormontabili rispetto alla concessione dell'autorizzazione. Del resto le note istruttorie, per quanto concerneva la "qualità", non risultavano esaustive, considerata l'assoluta novità del tema, soprattutto con riferimento alla definizione del concetto ed alla complessità delle relazioni tra aspetti sanzionatori ed esigenze del mercato".

Per quanto concerne questi aspetti, mi sento infatti di ribadire (condividendo su questo punto le opinioni espresse dai consulenti) che un conto è la qualità "bancaria" del soggetto richiedente (che ovviamente non si identifica con la qualità degli amministratori) e che deve essere valutata sulla base dei coefficienti patrimoniali prudenziali fissati dall'Autorità di Vigilanza, nonché sulla base della

completezza e congruenza del piano industriale presentato nella prospettiva della futura gestione; un conto sono i comportamenti dei singoli amministratori, rilevanti sul piano strettamente sanzionatorio, in relazione ai quali - come ripeto - la Banca d'Italia, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione - ha (né in effetti ha mai perduto) la possibilità di intervenire esercitando tutti i più penetranti poteri suoi caratteristici, fino alla richiesta all'azienda di rimuovere gli amministratori in carica o, addirittura, al commissariamento della banca.

Così come particolarmente convincente mi è parsa la posizione espressa nel parere redatto dal Prof. Gambino e dal Prof. Luciani, i quali, pur dando atto che comportamenti particolarmente gravi degli amministratori possono in astratto riflettersi (peraltro secondo un giudizio rimesso alla valutazione discrezionale dell'Organo di Vigilanza) sulla "qualità" del soggetto richiedente, sottolineano condivisibilmente che "i criteri di valutazione sopra indicati di competenza di Banca d'Italia, operanti in via generale in tutti i casi di autorizzazione all'acquisto del controllo per mezzo di operazioni volontarie (nel caso riguardo all'OPAS promossa da BPL), devono essere applicati in modo specificamente restrittivo nel caso di offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex art. 106, comma 1, T.U.F., ferma in ogni caso la necessità di un rigoroso accertamento in termini di solidità del soggetto richiedente l'autorizzazione in funzione della stabilità bancaria".

Infatti il lancio di un'offerta totalitaria successiva costituisce un rimedio ex post che il legislatore impone allo scalatore di una società quotata al fine di garantire a tutti i partecipanti al capitale della società scalata di beneficiare del premio di controllo, anche se in misura non identica a quella pagata dallo stesso scalatore, in quanto la legge attua un bilanciamento tra il prezzo di mercato e quello più alto pagato nell'ultimo anno dalla scalatore (art. 106, comma 2, T.U.F.). [?] In tale caso è da ritenere che una conseguenza di particolare gravità, quale l'impedimento allo svolgimento dell'offerta pubblica obbligatoria e quindi l'impedimento al mercato di godere una parte del premio riconosciuto a coloro che hanno già alienato il controllo, tenuto anche conto dell'orientamento giurisprudenziale che non esclude la responsabilità extracontrattuale dell'autorità di vigilanza con riguardo all'attività svolta, può dipendere soltanto da una manifesta inidoneità del soggetto richiedente a garantire la sana e prudente gestione della banca target".

Dal punto di vista, poi, dei dubbi meramente "prospettici" sulla possibile evoluzione del patrimonio della Banca richiedente, li ho ritenuti (in quanto meramente "ipotetici") non sufficienti a controbilanciare gli innegabili aspetti positivi (in chiave di tutela degli interessi generali del sistema) del piano industriale prospettato nella richiesta di autorizzazione (di per sé realizzabile - sussistendone i coefficienti patrimoniali - indipendentemente dalla permanenza degli attuali amministratori)".

Ciò peraltro non significa che abbia inteso sottovalutare i dubbi espressi dalla struttura; le stringenti prescrizioni da cui è corredata l'autorizzazione sono calibrate proprio sui dubbi "prospettici" evidenziati dai Servizi di Vigilanza e valgono ovviamente, nell'intenzione della Banca d'Italia, a scongiurarne la verifica.

10. Ho colto invece un evidente difetto delle note istruttorie fornitemi dai Servizi di Vigilanza interna nella mancata considerazione degli aspetti positivi dell'operazione prospettata dalla BPL, in termini di validità del piano industriale, di tutela degli interessi del mercato, di sviluppo del sistema bancario (anche sotto il profilo dell'efficienza e della concorrenza interna). E' proprio in relazione a tali aspetti di complessiva funzionalità del sistema (sui quali è peraltro doveroso che si concentri l'attenzione del Governatore della Banca d'Italia) che ho ritenuto - superando le non decisive obiezioni sulla "qualità" degli amministratori e sulle ipotetiche evoluzioni negative dell'operazione - di consentire che il progetto industriale di BPL potesse confrontarsi, sul mercato, con il progetto antagonista proposto da ABN AMRO.

Ciò ho fatto nella convinzione che - ferme le necessarie condizioni patrimoniali (le quali peraltro, al momento dell'autorizzazione mi sono state rappresentate come effettivamente esistenti) - corrispondesse all'interesse generale fornire al mercato l'opportunità di esprimersi, in relazione al futuro di BPAV, su progetti industriali alternativi, l'esame dei quali la Banca d'Italia ha peraltro affrontato con piena consapevolezza e serietà e senza discriminazioni e favoritismi nei confronti di alcuno.